

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Doc. XVIII
n. 18

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatrice ABATE)

approvata nella seduta del 19 dicembre 2019

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA FINANZIARIA A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E IL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 PER QUANTO RIGUARDA LA FLESSIBILITÀ TRA I PILASTRI PER L'ANNO CIVILE 2020 –
(COM(2019) 580 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 2020

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM (2019)580 definitivo);

considerato che la Commissione europea, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;

considerato altresì che l'obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all'entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea;

tenuto conto che, in tale ambito, la proposta di regolamento in oggetto, nel modificare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, introduce alcune modifiche alla disciplina finanziaria, ai massimali di spesa e alla flessibilità tra i pilastri;

considerato, in particolare, che attraverso le modifiche proposte si intendono fissare regole per l'erogazione delle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021;

preso atto che la proposta di regolamento, come si evince dalla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contempla disposizioni di natura strettamente tecnica, prive di impatto sostanziale sul quadro normativo complessivo della politica agricola comune (PAC), e che non si prefigurano pertanto prospettive negoziali di carattere rilevante a tutela degli interessi nazionali;

considerato altresì che tale proposta di regolamento, che sta seguendo una procedura d'urgenza per essere approvata entro la fine di dicembre 2019, è completata dalla proposta di regolamento COM(2019)581 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA nell'anno 2021, che sta seguendo la procedura legislativa ordinaria, con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020,

tenuto conto del parere espresso in data 17 dicembre 2019 dalla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea,

esprime parere favorevole, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, ad adoperarsi affinché, nell'ambito del negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni e in particolare:

data l'attuale situazione di incertezza finanziaria dovuta al ritardo dell'approvazione del QFP, a prolungare l'attuale periodo transitorio almeno sino al 31 dicembre 2022 al fine di avere i tempi necessari sia per il raggiungimento degli accordi per una buona modifica della proposta attualmente alla attenzione del Parlamento europeo e della Commissione, sia per il conseguente recepimento da parte degli Stati e delle regioni, e comunque per un periodo di tempo congruo a fornire l'adeguata sicurezza finanziaria che garantisca stabilità all'intero comparto agricolo;

in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, ad assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente QFP dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

a continuare nel perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica;

ad assumere iniziative, nel corso del procedimento di individuazione delle misure relative alla PAC per il periodo 2021-2027, volte a superare le criticità emerse in relazione al sistema degli incentivi a favore degli agricoltori, e, in particolare, alla condizionalità, *sub specie* di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in termini di ottimizzazione procedimentale del predetto meccanismo al fine di assicurarne l'efficienza e l'efficacia, perseguendo un'adeguata remunerazione degli obblighi aggiuntivi previsti, ed evitando un incremento degli oneri burocratici connessi alla gestione e al controllo dei pagamenti, anche per non determinare ulteriori ingiustificati ritardi nella liquidazione degli incentivi;

ad operare affinché, in linea generale, le nuove linee di riforma della PAC garantiscano:

a) una maggiore efficacia degli interventi, in maniera da conseguire gli obiettivi del Trattato; in particolare l'aumento della produzione e della produttività e redditi equi e stabili per gli imprenditori agricoli;

b) un'efficace capacità di intervento in maniera da superare la volatilità dei mercati e contrastare le emergenze, anche in maniera da garantire maggiore fiducia negli operatori;

c) una effettiva semplificazione nelle procedure di programmazione e gestione delle misure.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

17 dicembre 2019

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1360/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019)580 definitivo),

considerato che la proposta di regolamento prevede tre modifiche all'attuale quadro normativo procedurale in materia di aiuti agli agricoltori, al fine di consentire il funzionamento di determinati meccanismi anche per il 2020, nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti sulla politica agricola comune (PAC), relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027:

– estensione anche al prossimo Quadro finanziario pluriennale del riferimento ai massimali delle spese a titolo del FEAGA, modificando gli articoli 16 e 26 regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento della PAC;

– completamento dell'estensione del meccanismo della flessibilità tra i due pilastri della PAC (pagamenti diretti e sviluppo rurale) anche all'anno 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale, stabilendo direttamente, per il solo anno 2020 (esercizio finanziario 2021), l'importo effettivo massimo a titolo di fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che può essere oggetto di trasferimento al settore dei pagamenti diretti agli agricoltori;

– previsione della possibilità per Stati membri di rivedere la decisione sul sostegno accoppiato facoltativo emessa entro il 1° agosto 2019, limitatamente a quanto necessario per assicurare coerenza con la propria decisione sulla flessibilità tra i pilastri, e di comunicarla contestualmente alla comunicazione della decisione sulla flessibilità tra i pilastri, ovvero entro la fine del 2019;

considerato che il Comitato speciale sull'agricoltura (CSA) ha deliberato, lo scorso 25 novembre 2019, di comunicare al Parlamento europeo il suo parere favorevole sulla proposta di regolamento in titolo, rite-

nendo possibile giungere alla sua approvazione già in prima lettura senza modifiche;

considerata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La proposta non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche e dei meccanismi di finanziamento della PAC, limitandosi a modificare i regolamenti vigenti nella misura necessaria a consentire il funzionamento delle attuali politiche, nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti sulla PAC relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

